



STATUTO APPROVATO A Riccione il 24 ottobre 2004

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI E FINALITA'

Art. 1 - COSTITUZIONE - SEDE

E' costituita l'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari con sigla ANACI.
L'ANACI è una libera associazione professionale di categoria senza scopo di lucro.
La sede legale è in Roma.

Art. 2 - SCOPI

Scopi dell'associazione sono:

- a) riunire ed organizzare tutti coloro che esercitano a carattere continuativo e professionale l'attività di amministratore di beni immobili;
- b) perseguire il riconoscimento giuridico della professione e conseguentemente certificare la professione dei propri iscritti secondo le leggi nazionale e regionali vigenti;
- c) favorire e coordinare tutte le iniziative inerenti la professione nei campi culturale, previdenziale; assistenziale e assicurativo, conformemente ai principi delle direttive VE;
- d) offrirsi come principale punto di riferimento del potere legislativo e di quello esecutivo;
- e) istituire corsi per l'avviamento alla professione;
- f) favorire e coordinare le iniziative finalizzate al continuo aggiornamento professionale;
- g) promuovere all'esterno l'immagine degli amministratori condominiali e immobiliari.

TITOLO II

ASSOCIATI DIRITTI E DOVERI

Art. 3 - ASSOCIATI

Gli associati si distinguono in: Soci fondatori
Soci ordinari
Soci onorari

L'iscrizione dei soci ordinari all'associazione si ottiene con il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere maggiorenni;
- b) essere cittadini italiani o di un altro Stato della U. E. purché residenti stabilmente in Italia;
- c) godere dei diritti civili e non aver riportato condanne per reati contro il patrimonio;
- d) aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore;
- e) aver sostenuto con esito positivo un esame di idoneità;
- f) essere in possesso della partita IV A;

Gli associati devono perseguire il proprio costante aggiornamento professionale.

Hanno l'obbligo di applicare ai dipendenti dello studio che esplicano attività correlata all'amministrazione di immobili, il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dall' associazione.

Le modalità di iscrizione di organismi appositamente costituiti per l'amministrazione di condomini ed immobili sono inserite nel Regolamento di attuazione, nel quale è prevista anche l'istituzione di elenchi speciali di associati.

Art. 4 - QUOTA DI ISCRIZIONE - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

La quota di iscrizione e il contributo associativo annuale, nelle misure stabilite dal Consiglio nazionale, dai Consigli regionali e da quelli provinciali entro il 31 dicembre dell'anno precedente, devono essere corrisposti alla Tesoreria provinciale all'atto dell'iscrizione.



Negli anni successivi il contributo associativo deve essere versato entro il mese di marzo.

Art. 5 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO.

La qualità di associato si perde nei seguenti casi:

- a) perdita anche di uno solo dei requisiti indicati all'art. 3;
- b) morosità nel pagamento dei contributi associativi;
- c) espulsione;
- d) dimissioni;
- e) decesso;

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL' ASSOCIAZIONE E CARICHE ASSOCIATIVE

Art. 6 - ORGANIZZAZIONE

L'associazione è organizzata in tre livelli:

- a) Nazionale;
- b) Regionale;
- c) Provinciale.

Art. 7 - CARICHE ASSOCIATIVE: DURATA E VOTAZIONI

Le cariche associative hanno la durata di quattro anni.

Le cariche a livello provinciale e regionale vanno rinnovate comunque e sempre prima della convocazione del Congresso ordinario.

Nel caso di subentro prima del compimento del quadriennio, la nuova nomina decade comunque alla sua scadenza naturale prima del Congresso ordinario.

Qualora successivamente alle elezioni degli organismi collegiali venga raggiunto un numero di iscritti che faccia scattare il quorum per l'elezione di ulteriori componenti elettivi dello stesso organismo, spetta al competente organismo collegiale la nuova nomina così pure nel caso di decadenza per decesso, dimissioni o espulsione.

Le votazioni per la elezione di tutte cariche devono essere effettuate a scrutinio segreto o per unanime acclamazione.

Ogni avente diritto al voto potrà esprimere una sola preferenza, salvo i casi diversamente previsti dal presente statuto.

Art. 8 - COMPENSI AI DIRIGENTI E RIMBORSI SPESE

Le cariche associative sono normalmente gratuite.

E' ammesso compenso solo se previsto in via preventiva nei bilanci annuali. Viene esclusa ogni determinazione di compenso a posteriori.

E' previsto il rimborso delle spese sostenute.

Art. 9 - CARICHE ASSOCIATIVE: INCOMPATIBILITA'

I Presidenti, i Vicepresidenti, i Segretari e i Tesorieri sia a livello nazionale, che regionale e provinciale non possono ricoprire cariche analoghe nelle organizzazioni della proprietà o degli inquilini.

Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere Nazionale non possono ricoprire altra carica nell' associazione.

La carica di Presidente regionale e quella di Presidente provinciale sono tra loro incompatibili.

I componenti del Collegio nazionale dei probiviri non possono ricoprire nessuna altra carica nell' associazione.

Art. 10 - CARICHE ASSOCIATIVE: DIMISSIONI - ESPULSIONE - REVOCA - DECESSO

Le dimissioni dalle cariche si intendono irrevocabili ed efficaci dalla data del loro ricevimento.

Qualora trattasi del presidente nazionale, i componenti di giunta, eletti dal Consiglio, decadono dalle rispettive cariche.



Per coloro che ricoprono la carica di presidente, il rispettivo vicario dovrà provvedere entro trenta giorni agli atti necessari per la nuova nomina.

L'eventuale sostituto del tesoriere nazionale e del segretario nazionale deve essere eletto dal Consiglio nazionale entro trenta giorni.

Per coloro che ricoprono altre cariche i presidenti degli organismi collegiali di appartenenza dovranno attivarsi entro trenta giorni per le nuove nomine.

Art. 11 - ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

Fanno parte dell'organizzazione nazionale:

- a) Congresso;
- b) Consiglio;
- c) Presidente;
- d) Vice Presidente vicario
- e) Due Vice Presidenti;
- f) Segretario;
- g) Tesoriere;
- h) Giunta;
- i) Consiglio dei Presidenti regionali;
- j) Collegio nazionale dei probiviri;
- k) Collegio nazionale dei revisori dei conti.

Art. 12 - ORGANIZZAZIONE DELLE SEDI REGIONALI

Fanno parte dell'organizzazione delle Sedi regionali:

- a) Consiglio;
- b) Presidente;
- c) Vice Presidente;
- d) Segretario;
- e) Tesoriere;
- f) Giunta;
- g) Collegio regionale dei probiviri;
- h) Collegio regionale dei revisori dei conti.

Art. 13 - ORGANIZZAZIONE DELLE SEDI PROVINCIALI

Fanno parte dell'organizzazione delle Sedi provinciali:

- a) Assemblea;
- b) Consiglio;
- c) Presidente;
- d) Vice Presidente;
- e) Segretario;
- f) Tesoriere;
- g) Giunta;
- h) Collegio provinciale dei revisori dei conti;
- i) Commissione di conciliazione e disciplina.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE A LIVELLO NAZIONALE

Art. 14 - CONGRESSO: COMPOSIZIONE

Il Congresso ordinario è composto da:

- a) Soci fondatori se iscritti;
- b) Presidenti nazionali onorari;
- c) Ex Presidenti nazionali se iscritti;
- d) Consiglieri nazionali eletti dai Consigli regionali; e) Presidenti regionali;



- f) Presidenti provinciali;
- g) Delegati eletti nelle rispettive Assemblies provinciali.

La qualità di delegato ha validità per l'intero quadriennio.

Ogni associato ha diritto di partecipare al Congresso, di prendere la parola, ma non ha il diritto di voto, se non delegato.

Il Congresso straordinario è composto inoltre da:

- h) Presidente nazionale;
- i) Vice Presidente vicario;
- l) Due vice presidenti;
- m) Segretario nazionale;
- n) Tesoriere nazionale;
- o) Componenti eletti di Giunta;
- p) Direttore responsabile della rivista con diritto di voto se iscritto; q) Direttore del Centro studi nazionale con diritto di voto se iscritto.

Art. 15 - CONGRESSO: CONVOCAZIONE

Il Congresso viene tenuto in via ordinaria una volta ogni quattro anni ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio nazionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti o il Presidente nazionale, ne ravvisino l'opportunità o un sesto degli associati ne faccia motivata richiesta.

Art. 16 - CONGRESSO: COSTITUZIONE

Il Congresso è valido quando siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà dei componenti aventi diritto.

Il Presidente nazionale presiede i lavori per la nomina delle cariche congressuali: Presidente, due vice Presidenti, Segretario e almeno sei scrutatori.

Il Presidente del Congresso dichiara i quorum richiesti dal vigente Statuto per ciascuno degli argomenti inseriti all'ordine del giorno.

Coloro che intervengono al Congresso dopo la chiusura della verifica poteri non hanno diritto di partecipare alle votazioni.

Art. 17 - CONGRESSO: SVOLGIMENTO DEI LAVORI - VOTAZIONI

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le modifiche dello Statuto sono approvate con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto a partecipare al Congresso ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti, mentre lo scioglimento dell'associazione è deliberato con la presenza di almeno quattro quinti degli aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti.

I quorum dichiarati all'inizio dal Presidente restano fissi per tutta la durata del Congresso. Ogni congressista, avente diritto al voto, può essere portatore di tre deleghe.

Art. 18 - CONGRESSO: ATTRIBUZIONI

Il Congresso stabilisce l'indirizzo dell'associazione e la politica associativa. Elegge tra i soci e revoca:

- a) il Presidente;
- b) il Segretario, su una rosa di tre nomi indicati dal Presidente eletto; c) il Tesoriere;
- d) i componenti del Collegio nazionale dei probiviri;
- e) i componenti del Collegio dei revisori dei conti..

Art. 19 - CONSIGLIO NAZIONALE: COMPOSIZIONE

Il Consiglio nazionale è composto da:

- a) Presidente nazionale;
- b) Vice Presidente vicario;
- c) Due vice Presidenti;
- d) Segretario nazionale;



- e) Tesoriere nazionale;
- t) Componenti della Giunta eletti;
- g) Presidenti regionali;
- h) Presidenti provinciali;
- i) Consiglieri eletti dai Consigli regionali;
- j) Soci Fondatori se iscritti;
- k) Presidenti nazionali onorari;
- l) Ex Presidenti se iscritti;
- m) Direttore responsabile della rivista nazionale con diritto di voto, se iscritto; n) Direttore del Centro studi nazionale con diritto di voto se iscritto;

Art. 20 - CONSIGLIO NAZIONALE: ATTRIBUZIONI

Spetta al Consiglio nazionale:

- a) dettare disposizioni per l'attuazione degli indirizzi politici dell' associazione; b) approvare e modificare il Regolamento di attuazione dello Statuto;
- c) nominare e revocare i vice Presidenti e gli otto membri di Giunta;
- d) nominare e revocare il Direttore del centro studi;
- e) approvare il bilancio preventivo, quello consuntivo e le relazioni allegate;

Ha facoltà inoltre di:

- 1) approvare la costituzione di struttura esterna, organizzata anche in forma societaria idonea a sviluppare le attività economiche della sede nazionale esaminandone annualmente i bilanci e l'andamento economico;
- 2) Nominare il rappresentante nazionale del Gruppo giovani;

Art. 21 - CONSIGLIO NAZIONALE: VOTAZIONI - DECADENZA

Per la validità della riunione di Consiglio occorre la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Per le votazioni è richiesta la maggioranza degli intervenuti, salvi i quorum previsti per particolari argomenti.

Il Presidente della riunione stabilisce le modalità di ogni votazione: palese o segreta.

Sono ammesse le nomine per acclamazione.

Per la elezione dei componenti la Giunta proposti dal presidente, possono essere espresse massimo tre preferenze.

I Consiglieri nazionali che per quattro volte nel quadriennio non siano stati presenti di persona alle riunioni di Consiglio decadono automaticamente dalla carica.

Art. 22 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI NAZIONALI

Il Presidente nazionale ha la rappresentanza dell' associazione, ne firma gli atti ed adempie a tutte le funzioni che gli vengono demandate dalla Giunta nazionale e dal Consiglio nazionale.

In caso di impedimenti o dimissioni è sostituito dal vice Presidente vicario.

Propone al Consiglio nazionale:

- a) numero tre Consiglieri nazionali per la nomina del vice Presidente nazionale vicario;
- b) numero quattro Consiglieri nazionali per la nomina di due vice Presidenti nazionali;
- c) sedici Consiglieri nazionali per la nomina di otto membri della Giunta.

Presiede il Consiglio nazionale, anche mediante apposita delega ad uno dei vice Presidenti.

Provvede alla sospensione o alla espulsione degli associati su proposta del Consiglio nazionale dei probiviri o per altri gravi motivi.

Può commissariare le sedi periferiche relazionando alla prima riunione di Giunta.



I vice Presidenti nazionali, su disposizione del Presidente nazionale, rappresentano l'associazione nazionale sul territorio, coordinano i Presidenti regionali di competenza nel perseguire l'indirizzo dell'associazione e la politica associativa stabilita dal Congresso.

Art. 23 - PRESIDENTI NAZIONALI ONORARI

Vengono nominati dal Congresso per acclamazione.

La qualifica è vitalizia salve le decadenze previste anche per gli associati.

Sono esentati dal versamento della quota associativa ed hanno diritto di voto negli organismi dove è prevista la loro presenza.

Art. 24 - SEGRETARIO NAZIONALE

Attua le direttive del Presidente Nazionale in esecuzione dell'indirizzo associativo stabilito dal Congresso, cura la parte organizzativa dell'Associazione, coadiuva il Tesoriere nel predisporre il bilancio preventivo e consuntivo.

Le mansioni del Segretario vengono demandate al Regolamento di Attuazione.

Art. 25 - TESORIERE NAZIONALE

Cura la gestione finanziaria, presenta i bilanci preventivo e consuntivo ai Revisori dei conti e li sottopone poi al Consiglio nazionale entro i tempi rispettivamente previsti dal Regolamento d'attuazione.

Art. 26 - GIUNTA NAZIONALE

La Giunta rappresenta il potere esecutivo dell'associazione.

Nomina e revoca:

- a) Direttore responsabile della rivista;
- b) Coordinatore dei rapporti con le associazioni e le istituzioni estere.

E' composta da:

- 1) Presidente, che la presiede;
- 2) Vice Presidente vicario;
- 3) Segretario nazionale;
- 4) Due vice Presidenti nazionali;
- 5) Tesoriere nazionale;
- 6) Otto membri nominati dal Consiglio nazionale;
- 7) Due membri nominati dal Consiglio dei Presidenti regionali.

Le riunioni di Giunta sono valide quando interviene almeno la metà degli eventi diritto.

Le delibere sono assunte dalla maggioranza degli intervenuti.

Art. 27 - CONSIGLIO DEI PRESIDENTI REGIONALI

Ha funzione consultiva e propositiva per gli organi dell'associazione.

E' presieduto dal Presidente nazionale o da un suo delegato.

Si costituisce con la presenza della maggioranza degli eventi diritto.

Nomina e revoca due componenti della Giunta nazionale con votazione uninominale. Sono valide le deliberazioni assunte dalla maggioranza dei Presidenti regionali intervenuti.

Art. 28 - COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio nazionale dei probiviri interpreta lo Statuto e il Regolamento di attuazione e vigila sul rispetto dei medesimi e delle norme deontologiche.

E' composto da sette membri di cui almeno quattro devono essere associati e le sue decisioni vengono assunte a maggioranza e con la presenza di almeno tre componenti.

E' suo compito comminare provvedimenti di avvertimento, di censura e di sospensione temporanea dall'associazione.

Può proporre al Presidente nazionale l'espulsione di un iscritto dall'associazione.

Il Presidente del Collegio viene eletto al suo interno.



Art. 29 - COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

E' formato da cinque componenti, fra i quali viene eletto il Presidente e le sue decisioni vengono assunte a maggioranza e con la presenza di almeno tre componenti.

Art. 30 - CENTRO STUDI NAZIONALE

E' l'organismo che coordina le attività culturali e scientifiche dell'associazione.

Definisce i programmi dei corsi che dovranno essere armonizzati su tutto il territorio nazionale sia per durata che per contenuti

E' composto dal Direttore e dal comitato scientifico, i quali si avvalgono della collaborazione dei centri studi locali ma possono anche rivolgersi a personalità esterne.

Art. 31- RIVISTA NAZIONALE

E' l'organo ufficiale di informazione dell'associazione e deve curarne la promozione dell'immagine e la diffusione delle attività del Centro studi.

Il Presidente nazionale ne è il Direttore editoriale.

Il Direttore responsabile nomina e revoca il Comitato di redazione.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE A LIVELLO REGIONALE

Art. 32 - SEDI REGIONALI

Coordinano e promuovono le attività dell'associazione nell'ambito regionale.

Perseguono l'attuazione degli indirizzi della politica associativa dettati dal Congresso nazionale e si attengono alle direttive impartite dal Presidente nazionale.

Art. 33 - CONSIGLIO REGIONALE: COMPOSIZIONE – COSTITUZIONE VOTAZIONI

E' formato dai Presidenti provinciali, da un Consigliere ogni 50 iscritti o frazioni superiori a 20 per ogni provincia.

Potranno essere nominati non più di cinque delegati per provincia.

Debbono essere convocati pure i Consiglieri nazionali della regione eletti che potranno parteciparvi, senza diritto di voto.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della metà più uno degli aventi diritto.

Le sue deliberazioni sono approvate con la maggioranza assoluta degli intervenuti.

Il Consiglio deve essere riunito almeno due volte all'anno.

I consiglieri regionali che per quattro volte nel quadriennio non siano stati presenti di persona alle riunioni del consiglio, decadono automaticamente dalla carica.

Art. 34 - CONSIGLIO REGIONALE: ATTRIBUZIONI

Spetta al Consiglio regionale nominare e revocare:

- a) i Consiglieri nazionali;
- b) il Presidente, il vice Presidente ed il Tesoriere;
- c) il Collegio regionale dei probiviri;
- d) il Collegio regionale dei revisori dei conti;
- e) discutere la relazione del presidente sulle attività della sede regionale;



- f) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- g) stabilire l'ammontare della quota d'iscrizione ed il contributo regionale annuo;

Inoltre ha la facoltà di:

- 1) istituire la Giunta regionale, nominare e revocare i suoi componenti;
- 2) approvare, previa autorizzazione della Giunta nazionale, la costituzione di struttura esterna, organizzata anche in forma societaria e idonea a sviluppare le attività economiche della Sede regionale;
- 3) istituire il Centro studi regionale, nominare e revocare il suo Direttore;
- 4) pubblicare la Rivista regionale, nominare e revocare il suo Direttore responsabile;
- 5) nominare il rappresentante regionale del Gruppo giovani.

Art. 35 - CONSIGLIO REGIONALE: NOMINA DEI CONSIGLIERI NAZIONALI

I Consiglieri nazionali vengono eletti all'interno di una lista di candidati proposti dai Presidenti provinciali su conforme delibera dell' assemblea provinciale.

Viene eletto un Consigliere nazionale ogni 125 associati o frazioni superiori a 75.

Art. 36 - PRESIDENTE REGIONALE E VICE PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente regionale viene eletto tra gli associati della Regione prima della nomina dei Consiglieri nazionali. Coordina le sedi provinciali secondo gli indirizzi stabiliti dal Congresso nazionale e dal Consiglio regionale, Ha la rappresentanza della sede regionale.

Nomina e revoca il Segretario regionale.

E' responsabile dell' attività associativa regionale.

Il vice Presidente regionale sostituisce il Presidente in caso di impedimento o dimissioni.

Art. 37 - SEGRETARIO REGIONALE

Il Segretario viene scelto dal Presidente tra gli associati della regione. Coadiuvato il Presidente nel coordinamento delle sedi provinciali.

Art. 38 - TESORIERE REGIONALE

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria della sede regionale.

Sottopone annualmente il bilancio preventivo e consuntivo al Consiglio regionale, previo controllo da parte dei Revisori dei conti.

Art. 39 - COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI

E' composto da cinque componenti tra i quali viene eletto il Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi membri e le decisioni vengono assunte a maggioranza.

Al Collegio spetta l'esame ed il giudizio sulla disciplina associativa e sul rispetto delle norme deontologiche.

Contro le decisioni del Collegio regionale può essere proposto appello al Collegio nazionale dei probiviri.

Art. 40 - COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

E' formato da tre componenti, fra i quali viene eletto il Presidente.

Le sue decisioni vengono assunte a maggioranza e con la presenza di almeno due dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE A LIVELLO PROVINCIALE

Art. 41 - SEDI PROVINCIALI E SEDI INTERCOMUNALI

Perseguono l'attuazione degli indirizzi della politica associativa dettata dal Congresso nazionale e si attengono alle direttive impartite dal Presidente nazionale e dal Presidente regionale.

Si costituiscono nel momento in cui gli amministratori della provincia iscritti all'associazione raggiungono il numero di cinque.



E' possibile l'istituzione di Delegazioni o Mandamenti anche all'interno delle singole province che faranno sempre parte delle rispettive sedi provinciali.

Art. 42 - ASSEMBLEA PROVINCIALE: CONVOCAZIONE - COSTITUZIONE - VOTAZIONI

- E' composta da tutti gli associati iscritti nella provincia in regola con i contributi associativi. Ciascun socio può farsi

rappresentare per delega ma ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

- Deve riunirsi in via ordinaria non oltre il 31 marzo per l'approvazione del consuntivo e non oltre il 31 Dicembre per

l'approvazione del preventivo e della quota associativa relativa all'esercizio successivo.

- Può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o ne venga fatta richiesta da un terzo

degli associati.

- Delle convocazioni delle Assemblee provinciali deve essere sempre data comunicazione al Presidente nazionale e al - Presidente regionale i quali potranno intervenire personalmente o tramite delegato.

- L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un quinto degli aventi diritto.

- Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della la maggioranza degli intervenuti.

Art. 43 - ASSEMBLEA PROVINCIALE: ATTRIBUZIONI

L'Assemblea provinciale determina l'attività dell'associazione nell'ambito provinciale, secondo gli indirizzi stabiliti dal Congresso nazionale.

L'Assemblea provinciale elegge e revoca:

a) Presidente

b) Vice Presidente

c) Tesoriere

a) Consiglieri provinciali

b) Revisori dei conti

c) Delegati al Congresso nazionale in ragione di un delegato ogni 50 associati o frazione superiore a 30.

Inoltre ha la facoltà di nominare:

1) Soci onorari;

2) Un secondo vice presidente qualora la sede provinciale abbia un numero di associati superiore a duecento.

Art. 44 - CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Consiglio provinciale è composto da un componente ogni venti associati o frazione superiore a dieci, con il limite massimo di venticinque componenti nonché dal Presidente, dal vice Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere.

Deve essere riunito almeno una volta ogni tre mesi.

Spetta al Consiglio provinciale:

a) discutere la relazione del Presidente sulle attività della sede provinciale;

b) esaminare il bilancio preventivo e quello consuntivo, da sottoporre poi all'approvazione dell' Assemblea;

c) nominare i componenti la commissione per gli esami di idoneità;

d) eleggere i Consiglieri regionali di competenza;

e) nominare il Coordinatore del gruppo giovani;

f) eleggere i componenti della Commissione di conciliazione e di disciplina tra gli associati; Inoltre ha la facoltà di:

1) nominare la Giunta provinciale;

2) nominare il Direttore responsabile del notiziario;

3) nominare il Direttore del centro studi;

4) approvare, previa autorizzazione della Giunta nazionale, la costituzione di eventuale struttura esterna, organizzata anche in forma societaria, idonea a sviluppare le attività economiche della sede provinciale, anche in accordo con altre sedi provinciali.

Art. 45 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE PROVINCIALE



Il Presidente ha la rappresentanza della sede provinciale e attua le delibere degli organi competenti dell'associazione nazionale, regionale e provinciale.
Provvede alla gestione della sede provinciale, avvalendosi della collaborazione degli altri organi della sede.
E' unico responsabile dell'attività associativa provinciale.
Il vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento o sospensione

Art. 46 - SEGRETARIO PROVINCIALE

Il Segretario è nominato dal Presidente tra gli iscritti.
Cura la parte organizzativa della Sede ed esegue le direttive del Presidente informando i soci e la sede regionale dell'attività svolta.

Art. 47 - TESORIERE PROVINCIALE

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria e sottopone all'Assemblea provinciale i preventivi e consuntivi.

Art. 48 - COLLEGIO PROVINCIALE DEI REVISORI DEI CONTI

E' composto da tre componenti tra i quali viene eletto il Presidente.
Le sue riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno due componenti e le decisioni assunte a maggioranza..
In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 49 - COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE E DI DISCIPLINA

E' composta da tre componenti tra i quali viene eletto il Presidente.
Le sue riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno due componenti e le decisioni assunte a maggioranza.
In casi di parità prevale il voto del Presidente.
La Commissione interviene, su istanza degli associati, per tentare la composizione di dissidi sorti nell'espletamento dell'attività professionale.
Qualora le controversie possano comportare decisioni di natura disciplinare gli atti devono essere trasmessi al Collegio regionale dei probiviri.

Art. 50 - GRUPPO GIOVANI PROVINCIALE

Sia gli associati ordinari che quelli inseriti negli elenchi speciali, purchè di età inferiore ai 35 anni, possono formare il Gruppo giovani e nominare un loro rappresentante.
La loro attività deve essere esplicitata all'interno di quella della sede provinciale.

TITOLO VII NORME FINALI

Art. 51- SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Il Congresso nazionale che dovesse deliberare lo scioglimento dell'associazione dovrà nominare i liquidatori, stabilendone i poteri e dovrà decidere la destinazione dei beni, fatte salve le disposizioni di legge.

Art. 52 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario in sede nazionale, regionale e provinciale, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 53 - FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'associazione nazionale è costituito dai beni mobili ed immobili dell'associazione.
L'associazione si sostiene mediante quote d'iscrizione, contributi associativi ed altri eventuali finanziamenti.

Art. 54 - NORME DEONTOLOGICHE

La condotta degli associati secondo i principi di probità, competenza e lealtà costituisce un preciso dovere.



E' demandata al Consiglio nazionale l'approvazione di norme deontologiche alle quali gli associati si dovranno attenere.

Art. 55 - TUTELA DEI MARCHI

I Presidenti ai diversi livelli associativi hanno la responsabilità di tutela del marchio ANACI. Dovranno inoltre salvaguardare e proteggere i marchi e le sigle delle associazioni di provenienza (ANAI e AIACI) che sono e rimangono di proprietà dell'ANACI.